



PARERE MOTIVATO
n. 224 del 14 Novembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano di lottizzazione denominato “scheda norma 566 in parziale variante al piano di recupero di un’ area sita nell’incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia”. Comune di Verona

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 13 novembre 2017 prot. n. 472144;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Tecnico incaricato Arch. Antonio Biondani, per conto della ditta proprietaria Nella Rebonato, con note pec acquisite al protocollo regionale ai numeri 380401, 380543, 380523, 380538, 380714, 380719, 380728 del 12.09.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di lottizzazione denominato "scheda norma 566 in parziale variante al piano di recupero di un' area sita nell'incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia" nel Comune di Verona;

PRESO ATTO che il Comune di Verona con nota pec acquisita al prot. regionale n. 394233 del 21.09.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.15191 del 5.10.17 assunto al prot. reg. al n.416685 del 5.10.17 del Consorzio di Bonifica Veronese;
- Parere dell'11.10.17 assunto al prot. reg. al n.423867 dell'11.10.17 di ARPAV;
- Parere n.164659 del 23.10.17 assunto al prot. reg. al n.440783 del 23.10.17 dell'ULSS9,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.253/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 14 novembre 2017, che evidenzia come la variante in oggetto riguardi la *SCHEDA NORMA n. 566 in parziale variante al PdR* di un'area attualmente urbanizzata ed edificata con superficie territoriale di 2.712 mq, sita nel Comune di Verona. La variante consiste in un intervento per l'insediamento ad uso U2 - commerciale di 110 mq. In considerazione della natura dell'intervento, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 253/2017, si ritiene che il Piano di Recupero denominato "*Scheda Norma 566*" di iniziativa privata in Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati. Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di lottizzazione denominato "*Scheda norma 566 in parziale variante al piano di recupero di un' area sita nell'incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia*" nel Comune di Verona, non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 253/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA scheda norma 566 - parziale variante al piano di recupero di un'area all'incrocio tra via Legnago e via Polveriera vecchia, nel Comune di Verona (VR)
Pratica n. 3693

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione di Nicolò Dalle Molle per conto di Rebonato Nella, Zatachetto Albino, Zatachetto Maurizio, Zatachetto Daniela, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 380401 del 12/09/2017;

PRESO ATTO che l'intervento prevede il completamento di un vuoto presente all'interno dell'ambito d'intervento della scheda norma n.566, con un nuovo intervento edilizio di 110 m² a destinazione commerciale adiacente al fabbricato esistente;

PRESO ATTO che l'intervento è esterno ai siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che rimangono invariate le idoneità per le specie rispetto alle categorie di copertura del suolo per l'area in esame;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una

superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano
sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

**e
DÀ ATTO**

- i. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per il PUA scheda norma 566 - parziale variante al piano di recupero di un'area all'incrocio tra via Legnago e via Polveriera vecchia, nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 19.10.2017

Wuoo



arpav

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO



**Dipartimento Provinciale di Verona
Servizio Stato dell'Ambiente**

Via A. Dominutti, 8
37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016735
Fax +39 045 8016888
e-mail: dapvr@arpa.veneto.it
PEC: dapvr@pec.arpav.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Ottorino Piazzì

Verona, 11 ottobre 2017

Classificazione: X.00.00

Modalità invio: pec

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano di lottizzazione denominato "scheda norma 566 in parziale variante al piano di recupero di un'area sita nell'incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia" nel Comune di Verona - Parere

Spett.le Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Nella Reborato
c/o Arch. Antonio Biondani
biondani@omnipec.it

In relazione alla Vostra nota protocollo N.397911 del 25 settembre 2017, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano di lottizzazione denominato "scheda norma 566 in parziale variante al piano di recupero di un'area sita nell'incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia" nel Comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio
Stato dell'Ambiente DAP VR
Dott. Ottorino Piazzì

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
U.O.S. Igiene Urbana e Ambientale

Pratica n.AC/2017/0344

Regione Veneto
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

E p.c.
Alla ditta Nella Reborato c/o tecnico incaricato
Arch. Antonio Biondani
biondani@omnipec.it

OGGETTO: DLgs 152/2006 come modificato DLgs 4/2008

Verifica di assoggettabilità per il Piano scheda norma 566 in parziale variante al Piano di recupero di un'area sita nell'incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia

Comune di VERONA

L'intervento proposto non provoca trasformazioni territoriali che possono alterare in modo significativo l'attuale sistema ambientale o possono alterare l'attuale livello di rischio per la popolazione.

Si segnala che per evitare fenomeni di surriscaldamento è opportuno prevedere nelle aree a parcheggio idonei sistemi di ombreggiamento o in alternativa la piantumazione di alberature

Il Responsabile Del Procedimento
arch. Andrea Lauria



Prot. Ulss: R 147884

UOC: Servizio Igiene e Sanità Pubblica Direttore: Dott. Fabio Zanini
UOS: Igiene Urbana e Ambientale Responsabile del procedimento: Arch. Andrea Lauria
Referente istruttoria: arch. Andrea LAURIA
Tel. 045 8075968
e-mail: andrea.lauria@aulss9.veneto.it



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Prot. n. *1-15191*
Allegati n.

Verona, lì **-5 OTT. 2017**

Prot. arrivo 1-14733 in data 26.09.2017

Rif.: *Ing. Giampaolo Venturini*
e-mail:
giampaolo.venturini@bonificaveronese.it
PEC *consorzio@pec.bonificaveronese.it*

Spett.le
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONI
VAS VINCA NUVV
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

Oggetto: D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione denominato scheda norma n. 566 in parziale variante al Piano di Recupero di un'area sita sull'incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia in comune di Verona. Ditta Rebonato Nella. Richiesta parere. Pratica n. 36419/2017.

Con nota prot. 397911 in data 25.09.2017 la Regione del Veneto – Direzione Commissioni Valutazioni – Unita' Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sull'intervento in oggetto.

Si conferma, in merito al suddetto argomento, il ns. parere già espresso con nota prot. n. 3356 del 15.02.2017 che si allega in copia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TERRITORIO AMBIENTE
(Ing. Stefano De Pietri)





CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Prot. n. 3356
Allegati n.

Verona, lì 15 FEB. 2017

Prot. arrivo 2871 in data 08.02.2017

Rif.: Ing. Giampaolo Venturini
e-mail:
giampaolo.venturini@bonificaveronese.it
PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it

Spett.le
ARCH. NICOLÒ DALLE MOLLE
Via del Perlar 37/A
37135 VERONA

e, p.c.

Spett.le
COMUNE DI VERONA
Pianificazione Territoriale
Via Pallone 9
37121 VERONA (VR)

Oggetto: Progetto per "Piano Urbanistico Attuativo della scheda norma n. 566 in parziale variante al Piano di Recupero di un'area sita sull'incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia per conto della Sig.ra Rebonato Nella" in comune di Verona.
Asseverazione. Pratica n. 36419/2017.

In riscontro alla nota in data 07.02.2017 dell'Arch. Nicolò Dalle Molle, con la presente

SI PRENDE ATTO

dell'asseverazione, ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009, del tecnico Arch. Nicolò Dalle Molle, in quanto l'intervento proposto non comporta trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo l'attuale regime idraulico o aggravare l'esistente livello di rischio.

Al Comune si raccomanda la verifica del sistema di smaltimento delle acque al suolo.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE DELL'AREA TERRITORIO AMBIENTE

(Ing. Stefano De Pietri)

